

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 50 depositata il 26.3.2015, dichiara legittima la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Data di pubblicazione: 03/04/2015

Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia hanno impugnato, complessivamente, cinquantotto commi dell'art. 1 della citata legge 56/2014 (nota come legge Delrio). In particolare le Regioni hanno sottoposto all'esame della Corte le norme relative alla istituzione e disciplina delle “Città metropolitane”, ritenendo che tale competenza rientrasse tra quelle attribuite alle Regioni stesse.

La Corte Costituzionale ha precisato che l'art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, l'ente territoriale “Città metropolitana”, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio su tale articolo che si fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe avere disciplina e struttura diversa da Regione a Regione. D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014, sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

La riforma, poi, non viola nemmeno l'articolo 133 della Costituzione, in base al quale la modifica delle circoscrizioni provinciali deve essere stabilita con legge statale “su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione”.

Questa procedura, secondo la sentenza, è riferibile “solo a interventi singolari”, vale a dire alla modifica o all'istituzione di una Provincia, ma finisce per essere incompatibile con la complessiva riforma prevista dalla legge Delrio.

Per quanto concerne la rappresentanza politica degli enti previsti dalla Costituzione la Corte ha ritenuto che non è indispensabile che gli stessi abbiano una rappresentanza politica eletta direttamente dai cittadini, perché secondo la giurisprudenza consolidata le elezioni di secondo grado hanno “piena compatibilità con il principio democratico e quello autonomistico”.